

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 628

Seduta del giorno 31 maggio 2022

SBOARINA FEDERICO	Presente
ZANOTTO LUCA	Assente
BIANCHINI STEFANO	Assente
BRIANI FRANCESCA	Assente
MAELLARE MARIA DANIELA	Presente
PADOVANI MARCO	Presente
RANDO FILIPPO	Presente
SEGALA ILARIA	Presente
SPAGNOL NICOLA	Assente
TOFFALI FRANCESCA	Assente
ZAVARISE NICOLO'	Presente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE
SEGALA ILARIA

ASSISTE
CORRADO GRIMALDI

Oggetto: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA. VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA N. 2 AL PAT, EX ART. 14-BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11. - DOCUMENTO PRELIMINARE E RELATIVE DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 500 del 15.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Verona ha adottato il documento preliminare, di cui al comma 1° dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004, per la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed ha dato contestuale avvio alla concertazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato la relazione di sintesi sulla fase della concertazione;
- con deliberazione n. 92 del 28.09.2005, il Consiglio della Provincia di Verona ha approvato l'atto di copianificazione finalizzato all'adozione, prima, e approvazione, successivamente, del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 24.03.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il P.A.T. ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004. Il P.A.T. è stato pubblicato e depositato; a seguito del deposito e pubblicazione sono pervenute n. 954 osservazioni entro i termini e n. 76 osservazioni fuori termine. Il Comune ha controdedotto alle predette osservazioni con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 10.04.2007 ed ha trasmesso alla Direzione Urbanistica - Giunta Regionale del Veneto, con nota del 24.05.2007 prot. 115982, prot. regionale 0294391/57.00.09320 del 25.05.2007, gli elaborati costituenti il P.A.T., successivamente integrati con nota n. 130371 dell'11.06.2007, acquisita in data 12.06.2007 al prot. n. 0334823/57.00.09;
- con nota in data 10 settembre 2007, prot. 497791/57.00, la Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto comunicava la sospensione dei termini per l'esame del P.A.T. ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004 motivata dalla rilevata complessità delle tematiche trattate dal PAT e dalla necessità di approfondirne ulteriormente i contenuti, verificandone in particolare la congruità con gli strumenti sovraordinati (PTRC e PAQE) nonché la coerenza del progetto (PAT) con i contenuti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 11/2004. Oltre a queste motivazioni la nota trasmetteva in allegato copia delle osservazioni fino ad allora pervenute direttamente in Regione affinché il Comune potesse valutare gli eventuali provvedimenti che riteneva opportuno adottare relativamente a tali osservazioni, nonché ad altre pervenute o che potevano pervenire;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30.11.2007, il Comune ha controdedotto ad ulteriori 97 osservazioni pervenute fuori termine accogliendo nel contempo n. 12 emendamenti ed adempiendo a quanto segnalato dalla Regione con nota in data 10 settembre 2007, prot. 497791/57.00. La succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/07, e relativi allegati, sono stati trasmessi ad integrazione del PAT, come richiesto, con nota n. 274802 del 06.12.2007, e pervenuti in Regione in data 07.12.2007, prot n. 692493/57.00.09, entro i 90 giorni dalla sospensione, termine previsto ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/04;
- il P.A.T. è stato esaminato dal Comitato Tecnico Regionale - Valutazione Tecnica Regionale (V.T.R.) nella seduta del 14.12.2007, arg. n. 717. La Commissione Regionale V.A.S. con parere n. 94 del 06.12.2007, ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del P.A.T. del Comune di Verona. Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 717 del 14.12.2007 del suddetto Comitato, previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 11/2004;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 18 dicembre 2007, il PAT è stato approvato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004; la deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bur n. 13 del 12 febbraio 2008, e quindi il PAT diventato efficace allo scadere dei 15 giorni successivi. Il P.A.T. nel corso degli anni è rimasto sostanzialmente inalterato, salva l'approvazione della variante di adeguamento alla legge 14/2017 sul consumo di suolo recentemente intervenuta con deliberazione del Consiglio Comunale 10 giugno 2021 n. 27;

Dato atto che:

- l'art. 14-bis della legge regionale n. 11/2004 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della medesima disposizione, il comune adotta e approva, con le procedure successivamente elencate dai commi da 2 a 6, le varianti urbanistiche semplificate al Piano di Assetto del Territorio (PAT) che riguardano:
 - a) la rettifica di errori cartografici;
 - b) le modifiche alle norme tecniche;
 - c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;
 - d) l'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di prescrizioni dei piani urbanistico- territoriali;
 - e) l'individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione soggetti a programmi di rigenerazione urbana sostenibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la richiamata disposizione prevede che le varianti semplificate non possano incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele derivanti dalla individuazione delle invariati di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore, e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano;
- la novella legislativa regionale prosegue prevedendo che in luogo della concertazione di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11/2004, il documento preliminare sia inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune;

Visto l'elaborato denominato "Documento Preliminare variante semplificata al PAT ai sensi dell'art. 14bis della legge regionale n. 11/2004" redatto dagli uffici e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ritenuto di dare avvio al procedimento di variante semplificata al PAT così come previsto dall'art 14 bis della legge regionale n. 11/2004 approvando il sopraindicato documento preliminare;

Vista la legge regionale 23.04.2004, n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 23 febbraio 2022, immediatamente eseguibile ed emendata, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 198 dell'11 marzo 2022 è stato approvato il PEG 2022-2024;
- la presente deliberazione non prevede impegni di spesa a carico dell'Ente né minori entrate a carico del bilancio;

Acquisito il parere, qui allegato per farne parte integrante, del Dirigente responsabile della Direzione Amministrativo Gestione del Territorio - Autorità di Bacino - il quale costituisce anche attestazione ai sensi del punto 28 - Area Gestione del Territorio – del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, udito il relatore Assessore all'Urbanistica e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di condividere ed approvare il documento denominato "Documento Preliminare variante semplificata al PAT, ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale n. 11/2004" ivi allegato per far parte integrale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Dirigente proponente a provvedere all'esecuzione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 14 bis della legge regionale n. 11/2004;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'art 5 della legge regionale n. 11/2004 e dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune.

IL SINDACO
Firmato digitalmente da:
FEDERICO SBOARINA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CORRADO GRIMALDI